

Cassazione penale, Sez. IV, 17 dicembre 2021 (ud. 24 novembre 2021), n. 46154 – Pres. Piccialli – Rel. Pavich – P.M. Fimani (diff.) – Ric. V. Annulla senza rinvio App. Bologna, 25 maggio 2020.

**Omicidio e lesioni personali colpose – Nesso causale – Causalità generale ed individuale – Criteri di scelta della legge scientifica di copertura**

*In tema di prova scientifica del nesso causale, mentre ai fini dell'assoluzione dell'imputato è sufficiente il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra la condotta e l'evento, la condanna – in forza della regola di giudizio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” – deve fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi. (Massima redazionale).*

*Omissis. – Svolgimento del processo*

1. La Corte di Appello di Bologna, in data 25 maggio 2020, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna nei confronti di B.A., F.L., P.C. e T.I., oltre che del responsabile civile (*Omissis*) S.p.A., in relazione al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di A.U.; ha assolto gli imputati predetti dall'imputazione di omicidio colposo in danno di G.A. + ALTRI convertendo la formula assolutoria da “perché il fatto non sussiste” a “per non aver commesso il fatto”; ha, nel resto, confermato le assoluzioni per le imputazioni di omicidio colposo riguardo al tumore polmonare che cagionò il decesso di P.A., nonché la declaratoria di non doversi procedere per maturata prescrizione relativamente al delitto di lesioni colpose per l'insorgenza di placche pleuriche sullo stesso P. Nel caso di specie, veniva imputata ai soggetti ricoprenti a vario titolo posizioni di garanzia l'insorgenza di diverse patologie asbesto-correlate in capo a plurimi lavoratori del Petrolchimico di (*Omissis*).

*(Omissis).*

*Motivi della decisione*

1. Esclusa la possibilità di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., co. 2, viene dichiarato estinto il reato per avvenuto decesso dell'imputato F.L. e, conseguentemente, annullata la sentenza impugnata con riferimento al medesimo.

2. *Omissis.*

3. Il primo motivo di ricorso proposto dall'(*Omissis*), con riferimento ai casi di mesotelioma pleurico, è infondato e proposto in termini non consentiti nel giudizio di legittimità. Stante l'indiscutibile – a detta della Suprema Corte – monofattorialità della patologia, nonché la incontestata presenza di esposizioni, dirette o indirette, nei confronti dei lavoratori del Petrolchimico, la censura viene riconnessa dal Collegio alla validità della teoria scientifica posta alla base dell'accertamento del nesso etiologico da parte della Corte di Appello. La medesima aveva, infatti, aderito alla c.d. teoria multistadio, dalla cui incertezza circa l'individuazione del periodo di induzione aveva ricavato l'impossibilità di individuazione delle condotte causalmente rilevanti ai fini dell'accelerazione dello sviluppo della patologia contratta da vari lavoratori. A questa tesi l'ente ricorrente ne contrapponeva una diversa, ritenuta dal medesimo maggiormente accreditata nella comunità scientifica, in base alla quale non avrebbe rilievo la distinzione tra la fase di induzione e la fase di latenza clinica: ogni esposizione ad asbesto dovrebbe ritenersi causalmente rilevante per lo sviluppo della patologia.

Una volta osservato che la c.d. teoria multistadio risulta tutt'altro che priva di accreditamento in ambito scientifico, viene dal Collegio richiamato il principio secondo il quale la Suprema Corte risulta legittimata a valutare solamente la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito relativo al sapere scientifico posto alla base del giudizio causale, ma non a vagliarne la validità (Sez. 1, Sentenza n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151; Sez. 5, Sentenza n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722). Nel caso di specie il Collegio ritiene che la decisione impugnata, nel suo impianto argomentativo sul punto, si sottragga a censure sul piano logico, appalesandosi perciò insindacabile in sede di legittimità.

In particolare, la medesima viene ritenuta in linea con l'orientamento giurisprudenziale – che il Collegio condivide – secondo cui il solo serio dubbio in seno alla comunità scientifica circa il meccanismo causale basterebbe per dichiarare non provato oltre ogni ragionevole dubbio il nesso di causa-effetto, e, di conseguenza, la penale responsabilità dell'imputato. La Suprema Corte, infatti, ritiene che seppur non sia necessario dar prova dell'assenza di ogni altra divergente teoria – ipotesi, questa, riconosciuta come meramente teorica – risulta doveroso per l'accusa assumere quale legge scientifica di copertura una teoria ampiamente condivisa dalla comunità degli esperti, nonché riconosciuta da essi come quella maggiormente accreditata; e tale risulta essere – a parere della Corte felsinea – la c.d. teoria multistadio. Ne discende che, ad eccezione delle ipotesi di c.d. unicità del garante, e sempre che venga condiviso l'assunto dell'insanabile incertezza circa l'individuazione del tempo di induzione, l'assoluzione dei soggetti garanti pare conclusione

indiscutibile alla luce del principio di personalità della responsabilità penale. Stante, infatti, la natura probabilistica della legge scientifica di copertura adottata, la corretta attribuzione oggettiva dell'evento dovrebbe, in questi casi, passare attraverso la difficoltosa (*rectius* pressoché impossibile) prova dell'avvenuta accelerazione in concreto dell'etiopatogenesi del mesotelioma (Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017 - dep. 2018, Cirocco e altri, Rv. 273095).

4. Il collegio analizza, poi, le censure oggetto del primo motivo di ricorso dell'(*Omissis*) relative ai casi di tumore polmonare o alla laringe con riguardo alle vicende occorse a P.A. ed a F.E., sostanzialmente corrispondenti a quelle contenute nel primo motivo di ricorso delle parti civili B.G. e P.V.

In primo luogo, viene posta in risalto la natura multifattoriale di tali patologie, la quale, contrariamente a quanto avviene nel sindacato sui casi di mesotelioma, impone di accertare, al fine di garantire una corretta applicazione dei principi enunciati nella pronuncia Franzese, il mancato riscontro nel caso concreto di emergenze processuali relative alla sussistenza di fattori causali alternativi (Sez. 4, Sentenza n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358, e Sez. 4, Sentenza n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Cirocco, Rv. 273097). Nel caso di specie, il fatto che P. ed F. fossero soggetti fumatori, seppur in misura diversa, rende l'attribuibilità dell'evento lesivo ai soggetti garanti sbarrata dalla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, a nulla rilevando che il P. fosse stato colpito anche da altre patologie asbesto correlate. Le doglianze dei ricorrenti, che evidenziano come le esposizioni ad amianto si sommerebbero sinergicamente agli effetti nocivi del fumo di sigaretta, si risolvono quindi – a detta del Collegio – nella richiesta alla Corte di legittimità di operare un sindacato sulla validità della legge scientifica di copertura che, come tale, alla stessa rimane precluso.

#### 5. *Omissis*.

6. La Corte valuta, infine, i ricorsi proposti dagli imputati, che già preliminarmente dichiara – ad eccezione di quello relativo all'intervenuta prescrizione del reato – tutti infondati, seppur non sempre manifestamente.

Una volta esclusa la possibilità di una pronuncia di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p. co. 2, non potendosi rilevare dagli atti circostanze idonee ad escludere *ictu oculi* la sussistenza del fatto ovvero la mancata commissione del medesimo da parte dell'imputato, il Collegio prosegue vagliando le censure sostanziali mosse alla sentenza di merito.

Viene, così, dichiarata l'infondatezza, seppur non manifesta, delle doglianze relative all'assenza di motivazione da parte della Corte felsinea con riferimento all'adozione della tesi

proposta dal perito nominato d'ufficio in luogo di quella dei consulenti della difesa. Sul punto viene richiamato, e fatto proprio, il costante indirizzo giurisprudenziale in base al quale in capo al giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito nominato d'ufficio non grava un onere di dimostrazione di validità delle stesse, salvo che non venga dimostrata la totale assenza di considerazione di quelle dei consulenti di parte. Un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. co. 1 potrebbe, infatti, rilevarsi – osserva la Corte – solamente nel caso in cui queste ultime risultino tali da far apparire con assoluta chiarezza la fallacia di quelle adottate dal giudice (*ex multis* vds. Sez. 5, Sentenza n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909); evenienza, quest'ultima, pedissequamente esclusa.

La stessa sorte del precedente subisce anche il motivo di ricorso avente ad oggetto le deduzioni circa le soglie di esposizione ad amianto dell'A., ritenute dai ricorrenti inidonee a comprovare il raggiungimento della soglia minima di esposizione prevista dal Protocollo di Helsinki per lo sviluppo della patologia "asbestosi". Sul punto, tuttavia, la Corte di legittimità osserva come, trattandosi, la medesima, di una patologia indiscussamente monofattoriale e sul cui decorso eziopatologico incide (accelerandolo) ogni esposizione ad amianto, tale situazione esemplifichi in modo assolutamente lampante la distinzione tra probabilità statistica e probabilità logica. Ai fini dell'accertamento della causalità infatti – prosegue il Collegio – non rilevano solamente le leggi scientifiche dotate di coefficiente statistico prossimo alla certezza, ma anche coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista, se corroborati dalla sicura non incidenza di fattori causali alternativi (vds. Sez. 3, Sentenza n. 10209 del 07/10/2020, dep. 2021, Ceriani, Rv. 281710, in linea con Sez. U, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138). Ne discende che i garanti in carica durante il periodo di assunzione degli incarichi lavorativi da parte di A. devono ritenersi causalmente responsabili per la verifica della patologia sul medesimo manifestatasi; a nulla rilevando l'esiguità del periodo di tempo in cui T. risultava ricoprire la posizione di garanzia.

Quanto, poi, alla posizione di P., viene rilevato dal Collegio come i ruoli ricoperti in concreto dallo stesso concernessero la tutela della salute dei lavoratori e lo qualificassero, in quanto responsabile del servizio tecnico di sicurezza, quale concorrente con il datore di lavoro. Viene, da ultimo, anche rigettata la lagnanza circa la mancata approfondita conoscenza, all'interno del comparto del Petrolchimico, della pericolosità dell'amianto sulla salute, le cui esposizioni venivano qualificate dagli imputati come "basse ed indirette", anche senza una reale misurazione da parte dei soggetti tenuti a farlo (tra cui il P.).

A fronte di quanto poc'anzi esposto, la Suprema Corte ritiene di dover confermare la responsabilità dei predetti imputati in relazione alla patologia "asbestosi" contratta da A., salvo dover escludere la loro responsabilità penale a causa dell'intervenuta prescrizione del reato.

7. Per i motivi sopra richiamati, quanto ad F. viene pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'essersi il reato estinto per morte dell'imputato; mentre per gli imputati B.A. P.C. e T.I. la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato di lesioni colpose in danno di A.U. risulta essersi estinto per prescrizione.